

---

**Presidenza degli Stati Uniti d'America****402<sup>a</sup> SEDUTA PLENARIA DEL FORO/Versione corretta\***

1. Data: mercoledì 8 ottobre 2003

Inizio: ore 10.05

Fine: ore 12.55

2. Presidenza: Sig. J. Cox

3. Questioni discusse - Dichiarazioni - Decisioni:

Punto 1 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI

(a) *Dichiarazione della Presidenza sul transito per le attività di verifica del VD 99:* Presidenza (Annesso)

(b) *Contributi dell'FSC all'attuazione dei compiti previsti dal Consiglio dei Ministri di Porto:* Federazione Russa, Presidenza

Punto 2 dell'ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA

*Non proliferazione: presentazione del Sig. L. Zannier, OSCE/CPC, e Sig.a K. Cutright, United States Defense Threat Reduction Agency:* Presidenza, OSCE/Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/180/03/Restr.), United States Defense Threat Reduction Agency degli Stati Uniti, Finlandia, Federazione Russa, Belarus, Svizzera, Albania (FSC.DEL/434/03/Restr.), Stati Uniti d'America, Canada, Armenia, Francia, Regno Unito, Austria, Paesi Bassi

Punto 3 dell'ordine del giorno: INFORMATIVA DEL DIRETTORE DEL CPC SULLE LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA PER "LE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ASPETTI MILITARI DELLA SICUREZZA"

Direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti, Belarus, Presidenza, Regno Unito, Austria

---

\* Include un emendamento relativo al punto 3 dell'ordine del giorno.



---

**402<sup>a</sup> Seduta Plenaria**

FSC Giornale N.408, punto 1 dell'ordine del giorno

**DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE**

Al fine di assicurare un rapido svolgimento delle attività di verifica (ispezioni e visite di valutazione) conformemente al Capitolo IX del Documento di Vienna 1999, è prassi consolidata rilasciare visti di entrata ai membri dei nuclei di verifica nel punto di entrata (POE) dello Stato partecipante ricevente.

Gli Stati partecipanti rilevano che la conseguente mancanza di documentazione nel punto di partenza o durante il transito attraverso uno Stato partecipante terzo non è facilmente rilevabile dagli operatori del trasporto aereo e/o dai funzionari confinari, il che può provocare ritardi indesiderati.

Resta inteso che, per facilitare il passaggio dei nuclei di verifica attraverso i loro territori, gli Stati partecipanti hanno espresso la propria disponibilità ad attuare, se necessario, le seguenti procedure:

1. Viaggi diretti con trasporto aereo o terrestre verso gli Stati partecipanti dove deve essere svolta l'attività di verifica (Stato ricevente):
  - (a) i visti di entrata continueranno ad essere rilasciati dai funzionari competenti dello stato ricevente nel POE.
  - (b) Tale procedura sarà specificata nei modelli utilizzati per la richiesta di ispezioni o di visite di valutazione (rispettivamente modelli F33 e F36), aggiungendo ai dati personali dei membri del nucleo (inclusi data e luogo di nascita, nazionalità, tipo e numero di passaporto) e ai precisi parametri del viaggio, la seguente nota al punto 4 (Osservazioni): "Si chiede allo Stato partecipante ricevente di rilasciare i visti nel POE e di confermare nella sua risposta che i visti saranno rilasciati nel POE."
  - (c) Lo Stato partecipante ricevente, nella sua risposta (rispettivamente modelli F34 e F37), confermerà tale procedura.
  - (d) Le autorità nazionali di ciascuno Stato partecipante responsabili dell'attuazione del VD99 informeranno debitamente le compagnie aeree, l'aeroporto e le autorità confinarie che si tratta di una procedura approvata a livello governativo da tutti gli Stati Parte del Documento di Vienna 1999.

- (e) Le copie dei suddetti Modelli saranno esibite, se necessario, alle uscite di partenza degli aeroporti/punti di uscita alle frontiere nazionali.
2. Viaggio con trasporto aereo o terrestre con transito attraverso uno Stato partecipante terzo:
- (a) Lo Stato partecipante richiedente, qualora sia previsto un atterraggio/passaggio intermedio in uno Stato partecipante terzo, invierà allo Stato partecipante in questione un messaggio utilizzando il Modello F41, indicando i dati personali dei membri del nucleo di verifica (inclusi data e luogo di nascita, nazionalità, tipo e numero di passaporto) e i parametri esatti del viaggio (arrivo/partenza per via aerea/terra) e inserendo la seguente frase: “si chiede alle autorità dello Stato partecipante, responsabile dell’applicazione del Documento di Vienna 1999 di informare le autorità dell’aeroporto/confinarie sulla composizione, gli orari di arrivo e partenza del nucleo e la procedura di rilascio di visti appropriati nonché di procedere in modo adeguato per agevolare il passaggio del nucleo senza ritardi.”
  - (b) Nel caso in cui sia inevitabile una permanenza prolungata in uno Stato partecipante terzo, sarà aggiunta la seguente frase: “si chiede gentilmente allo Stato partecipante transitato di indicare un punto di contatto e, se fattibile, di incaricare un funzionario di collegamento di contattare il nucleo prima del punto di controllo passaporti e di accompagnarlo durante la sua permanenza.” Le spese di alloggio, trasporto ecc. del nucleo di verifica nel paese di transito saranno sostenute dal nucleo di verifica. Le spese del funzionario di collegamento saranno soggette ad un accordo fra gli Stati partecipanti in questione.
  - (c) Lo Stato partecipante transitato risponderà alla richiesta utilizzando il Modello F41.